

**Deliberazione 2 ottobre 2008 – VIS 94/08**

**Irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Genia S.p.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 2 ottobre 2008

### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 marzo 2000, n. 47/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 152/03, come successivamente modificata e integrata;
- il Testo integrato in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas approvato con deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas);
- il Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra Autorità e Guardia di Finanza approvato con deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05;
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2006, n. 97/06;
- la deliberazione dell'Autorità 10 settembre 2007, n. 217/07.

### **Fatto**

1. Con deliberazione n. 217/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Genia S.p.A. (di seguito: Genia o società), un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le seguenti violazioni, riscontrate sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti nel corso dell'ispezione (disposta con

deliberazione n. 97/06) effettuata da personale dell'Autorità e da militari della Guardia di Finanza presso la stessa società:

- a) violazione dell'obbligo di effettuare, per ogni impianto di distribuzione gestito, le misure del grado di odorizzazione del gas nel rispetto delle linee guida Atig/Cig (comma 28.2 della deliberazione n. 236/00); più in dettaglio, in relazione all'impianto di distribuzione denominato "San Giuliano Milanese", per l'anno 2004, la società ha eseguito le misure del grado di odorizzazione del gas in un unico giorno, anziché almeno due volte l'anno, come prescritto dalle linee guida Atig/Cig, pubblicate dall'Uni e richiamate nel sopracitato comma 28.2;
- b) violazione dell'obbligo di servizio di cui, rispettivamente, al comma 9.1, lettera b), della deliberazione n. 236/00 e al comma 11.1, lettera b), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; più in dettaglio, in relazione all'impianto di cui al precedente punto a), per il periodo 1 luglio 2001 – 26 luglio 2006, la società, pur avendo predisposto la relativa cartografia, non ha tuttavia riportato sulla stessa la data di predisposizione, né l'indicazione dei materiali delle condotte e delle pressioni di esercizio;
- c) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente, in forma scritta, i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e loro variazioni ai venditori operanti sul territorio del distributore (comma 31.3 della deliberazione n. 47/00, e successivamente, comma 26.1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas); in particolare, Genia, durante il periodo 1 gennaio 2003 – 26 luglio 2006, non ha provveduto a comunicare per iscritto i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento ai venditori che svolgono l'attività di vendita sul suo territorio;
- d) violazione dell'obbligo di dotarsi di strumenti, anche informatici, tali da assicurare la registrazione in modo cronologicamente consequenziale ed inalterabile delle chiamate telefoniche per pronto intervento (comma 26.1, lettera f), del Testo integrato della qualità dei servizi gas); in particolare, la violazione di tale obbligo è stata posta in essere durante il periodo 1 gennaio 2005 – 26 luglio 2006;
- e) violazione dell'obbligo di registrare, per ogni impianto di distribuzione, l'avvenuta predisposizione del "Rapporto annuale dello stato elettrico" dell'impianto medesimo (comma 30.2, lettera i), del Testo integrato della qualità dei servizi gas); in particolare, tale violazione si riferisce all'impianto di distribuzione denominato "San Giuliano Milanese" ed è stata posta in essere durante l'anno 2005;
- f) violazione dell'obbligo di effettuare, per ogni misura del potenziale di protezione catodica della rete in acciaio, la registrazione prescritta dal comma 30.6 del Testo integrato della qualità dei servizi gas; più in dettaglio, Genia, in relazione all'impianto di cui alla precedente lettera e), durante l'anno 2005, non ha effettuato alcuna delle registrazioni prescritte;
- g) violazione dell'obbligo di registrare, per le chiamate di pronto intervento, la data e l'ora di inizio (della chiamata) (comma 30.8, lettera d), del Testo integrato della qualità dei servizi gas), nonché la data e l'ora di arrivo, sul luogo di chiamata, del personale incaricato dal distributore per il pronto intervento (comma 30.8, lettera e), del Testo integrato medesimo); in particolare, tale violazione è stata posta in essere durante l'anno 2005;

- h) violazione di obblighi di pubblicazione di dati e informazioni nel sito *internet* del distributore; più in dettaglio, Genia:
  - i) in contrasto con quanto prescritto dal comma 43.2 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, durante il periodo 1 gennaio 2005 – 26 luglio 2006, non ha pubblicato i costi di verifica del gruppo di misura per ogni tipologia di utenza;
  - ii) in contrasto con quanto prescritto dal comma 59.7 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, durante il periodo 1 gennaio 2006 – 26 luglio 2006, non ha pubblicato i dati necessari per la predisposizione su richiesta del cliente del preventivo per l'esecuzione di lavori semplici o complessi;
  - iii) durante il periodo 1 ottobre 2004 – 26 luglio 2006, non ha pubblicato le informazioni relative alla assicurazione per i clienti finali gas, come prescritto, invece, dal comma 5.3 della deliberazione n. 152/03.
- 2. In data 30 novembre 2007 Genia ha depositato memoria difensiva ed allegata documentazione (prot. Autorità n. 31902).
- 3. Con nota del 23 giugno 2008 (prot. Autorità n. 18398) il responsabile del procedimento ha comunicato a Genia le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, confermando le contestazioni delle predette violazioni, raggruppate in quattro tipi individuati in ragione dell'interesse tutelato dalle disposizioni richiamate.
- 4. Con nota del 10 luglio 2008 (prot. Autorità n. 21594) la società ha rinunciato all'audizione finale avanti al Collegio e chiesto la concessione di un termine per il deposito di documenti e memorie di replica alle risultanze istruttorie.
- 5. In accoglimento della predetta richiesta, con nota del 15 luglio 2008 (prot. Autorità n. 21099) è stato consentito a Genia di depositare, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato d.P.R., una seconda memoria difensiva, acquisita il successivo 22 luglio 2008 (prot. Autorità n. 21701).

## **Valutazione giuridica**

### *A. Argomentazioni di Genia*

- 6. Con la memoria difensiva del 30 novembre 2007 Genia ha svolto argomentazioni puntuali per ciascuna delle violazioni contestate, nonché due argomentazioni di carattere generale.
- 7. Con la successiva memoria difensiva (del 22 luglio 2008) la società ha svolto argomentazioni puntuali dirette a contestare il giudizio di gravità delle singole violazioni, espresso nelle risultanze istruttorie, nonché argomentazioni di carattere generale in ordine alla quantificazione della sanzione da irrogare.

#### *A.1. Argomentazioni relative alle singole violazioni*

- 8. In primo luogo, con riferimento all'obbligo di effettuare, per ogni impianto di distribuzione gestito, le misure del grado di odorizzazione del gas secondo le linee guida Atig/Cig (cfr. lettera a) del paragrafo 1), la società ha dichiarato di avere

affidato, negli anni successivi al 2005, l'esecuzione delle misure medesime ad un laboratorio specializzato in analisi e tarature, i cui rapporti di analisi (allegati 3 e 4 alla memoria difensiva del 30 novembre 2007) hanno evidenziato che, nel 2006, sono state eseguite 31 misure in due diversi periodi dell'anno, e, nel 2007, 39 misure in tre diversi periodi dell'anno. Inoltre, Genia ha svolto argomentazioni finalizzate a dimostrare la modesta gravità dell'illecito in esame (effettuazione di almeno una misura di odorizzazione; breve durata della violazione; nessun pregiudizio concreto; ottemperanza dell'agente alla disposizione violata).

9. In secondo luogo, per quanto riguarda l'obbligo di servizio di cui al comma 9.1, lettera b), della deliberazione n. 236/00, e al comma 11.1, lettera b), del Testo integrato della qualità dei servizi gas (cfr. lettera b) del paragrafo 1), Genia, sul presupposto che le omissioni sulla cartografia relativa all'impianto di distribuzione sono limitate soltanto ad alcune informazioni, ha sostenuto che tale violazione debba essere valutata come di lieve gravità. Inoltre, la società ha segnalato che, dal mese di settembre del 2006, ha avviato un processo di informatizzazione, con il quale la cartografia è stata completamente trasferita su piattaforma ArcView Gis, ed integrata delle informazioni mancanti.
10. In terzo luogo, relativamente all'obbligo di comunicare, in forma scritta, i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e loro variazioni ai venditori (cfr. lettera c) del paragrafo 1), Genia, evidenziando che scopo delle previsioni concernenti tale obbligo è quello di "garantire che i venditori siano debitamente informati in merito al numero di pronto intervento, in modo da poterlo comunicare, a loro volta, ai clienti finali", ha sostenuto che la finalità in questione è stata raggiunta, nonostante la mancata adozione della forma scritta per la comunicazione alle società di vendita. Ciò in quanto, fino all'anno 2006, più del 99,97% dei clienti finali residenti nell'ambito territoriale servito dalla rete di distribuzione di Genia, acquistavano il gas dalla società di vendita Miogas Srl e quest'ultima società indicava il numero di pronto intervento sia su un documento denominato "Guida alla bolletta", sia sulle bollette emesse. Inoltre, tale numero sarebbe stato pubblicato sul sito internet di Genia a partire dal 5 dicembre 2005. Genia ha, peraltro, dichiarato di aver provveduto a comunicare, anche per iscritto, il numero di pronto intervento alle società di vendita, con comunicazione in data 31 ottobre 2007.
11. In quarto luogo, con riferimento all'obbligo di dotarsi di strumenti, anche informatici, tali da assicurare la registrazione in modo cronologicamente consequenziale ed inalterabile delle chiamate telefoniche per pronto intervento (cfr. lettera d) del paragrafo 1), Genia ha dichiarato di aver affidato, a partire dal mese di gennaio del 2007, il servizio di call center per le chiamate del tipo in questione ad una società esterna, la quale provvede ad effettuare la prescritta registrazione.
12. In quinto luogo, per quel che concerne l'obbligo di registrare, per ogni impianto di distribuzione, l'avvenuta predisposizione del "Rapporto annuale dello stato elettrico" dell'impianto medesimo (cfr. lettera e) del paragrafo 1), Genia ha segnalato che, successivamente all'anno 2005, si è attivata per predisporre tali rapporti annuali in modo conforme alle prescrizioni dell'Autorità, trasmettendoli anche all'Autorità stessa.
13. In sesto luogo, con riguardo all'obbligo di effettuare le misure del potenziale di protezione catodica della rete in acciaio (cfr. lettera f) del paragrafo 1), Genia ha segnalato di avervi adempiuto successivamente all'ispezione ed in modo conforme alle pertinenti disposizioni del Testo integrato della qualità dei servizi gas, affidando

- l'incarico di eseguire le misurazioni ad una società esterna, i cui rapporti (allegati 14 e 15 alla memoria difensiva del 30 novembre 2007) hanno evidenziato che, nell'anno 2006, sono state eseguite 196 misurazioni e, nell'anno 2007, 129.
14. Con riguardo alle violazioni sopra descritte (di cui alle lettere b), e) ed f), del paragrafo 1), nella seconda memoria difensiva Genia ha contestato la valutazione di gravità delle stesse contenuta nelle risultanze istruttorie, adducendo una serie di circostanze (adempimento dell'obbligazione principale prevista -la predisposizione della cartografia-, assenza di danni in concreto, tempestiva adozione delle misure idonee ad ottemperare alle disposizioni violate).
  15. In settimo luogo, per quanto riguarda l'obbligo di registrare, per ogni richiesta di pronto intervento, la data e l'ora di inizio della chiamata, nonché la data e l'ora di arrivo, sul luogo di chiamata, del personale all'uopo incaricato (cfr. lettera g) del paragrafo 1), Genia ha segnalato di aver predisposto, a partire dal mese di gennaio del 2006, un sistema di registrazione delle chiamate di pronto intervento che registra, per ciascuna segnalazione, data e ora di arrivo della chiamata telefonica, nonché data, ora e luogo di arrivo del personale incaricato per il pronto intervento.
  16. In ordine agli illeciti sopra menzionati (di cui alle lettere c), d) e g) del paragrafo 1), nella memoria del 22 luglio 2008 la società ha sostenuto che gli stessi devono essere considerati di modesta gravità tenuto conto dei seguenti elementi: raggiungimento dello scopo delle disposizioni in esame, assenza di pregiudizio, breve durata delle violazioni (un solo anno) ed ottemperanza alle prescrizioni dell'Autorità.
  17. In ottavo luogo, con riferimento agli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni sul sito internet del distributore (cfr. lettera h) del paragrafo 1), Genia, pur ammettendo di non aver provveduto alla pubblicazione sul proprio sito internet dei dati e delle informazioni richiesti dai commi 43.2 e 59.7 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, nonché dal comma 5.3 della deliberazione n. 152/03, ha osservato che tali dati ed informazioni sono sempre stati messi a disposizione dei clienti finali presso gli sportelli aperti dalla società stessa. Inoltre, con specifico riferimento all'informativa concernente l'assicurazione per i clienti finali gas (comma 5.3 sopra citato), Genia ha precisato di averla messa a disposizione dei clienti finali attraverso un'apposita indicazione all'interno della bolletta gas loro destinata (al riguardo, la società ha prodotto una bolletta emessa da Miogas, e relativo dettaglio, ove tale indicazione è riportata – allegato 17 alla memoria difensiva del 30 novembre 2007). Ad avviso di Genia, pertanto, atteso che “lo scopo di rendere conoscibili determinate informazioni ai clienti finali è stato comunque perseguito sul piano sostanziale”, la violazione in questione dovrebbe essere valutata come “marginale”. Ad ogni buon conto, la società ha segnalato che, a partire dall'anno 2007, ha adempiuto ai suddetti obblighi di pubblicazione, inserendo sul proprio sito internet i dati e le informazioni richiesti. Nella seconda memoria difensiva Genia ha ribadito che la violazione in oggetto deve essere considerata di lieve gravità, considerato che l'interesse potenzialmente pregiudicato avrebbe minor rilievo, la finalità perseguita dalla disposizione in parola sarebbe stata raggiunta e la società avrebbe ottemperato alla disposizione medesima.
  18. Infine, Genia ha sostenuto che alcune delle violazioni contestate debbano essere valutate unitariamente, non potendo essere considerate autonome l'una dall'altra. In particolare, ciò varrebbe per le violazioni di cui alle lettere e) ed f) del paragrafo 1, le quali, riguardando norme che mirano a tutelare un interesse identico – quello della “valutazione generale dello stato elettrico dei diversi sistemi di protezione catodica

che costituiscono l'impianto di distribuzione" – dovrebbero dar luogo ad un'unica sanzione. Analogo ragionamento dovrebbe applicarsi, secondo Genia, per le violazioni di cui alle lettere d) e g) del paragrafo 1, che riguardano norme poste a tutela di un unico interesse, quello della documentazione delle chiamate.

#### *A.2. Argomentazioni di carattere generale*

19. La prima delle argomentazioni di carattere generale è volta ad escludere i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Al riguardo, Genia osserva che le violazioni contestate non avrebbero determinato alcun pregiudizio alla sicurezza del servizio di distribuzione del gas. Ciò sarebbe dimostrato, in particolare, dal fatto che non si sono verificate interruzioni nella prestazione del servizio medesimo, e che né le società di vendita, utenti della rete di distribuzione, né i clienti finali, hanno mai presentato reclami o contestazioni con riguardo alle richieste di pronto intervento.
20. La seconda delle argomentazioni di carattere generale, formulata in via subordinata, è diretta a contenere la misura della sanzione amministrativa pecuniaria. Detta argomentazione è stata altresì ribadita nella seconda memoria difensiva. Al riguardo la società, richiamando precedenti provvedimenti dell'Autorità, ha innanzitutto osservato che l'Autorità stessa, in esito alle istruttorie formali avviate nei confronti di operatori con fatturati comparabili a quello di Genia, avrebbe sempre determinato le relative sanzioni in misura non superiore all'1% del fatturato rilevante del singolo operatore. Ciò, a fronte di un fatturato rilevante, quale quello di Genia, pari a euro 1.782.694, dovrebbe condurre all'irrogazione, nel caso di specie, di una sanzione nella misura minima prevista dalla legge n. 481/95, pari a euro 25.882,84. Ad avviso della società, infatti, nella fattispecie, piuttosto che applicarsi il criterio dell'irrogazione di tante sanzioni quante sono le violazioni accertate, dovrebbe invece applicarsi il criterio percentuale in riferimento al fatturato rilevante, e ciò al fine di evitare che l' esercente si trovi a dover sopportare una sanzione eccessiva rispetto alla propria capacità economico-finanziaria. Secondo la società, ciò troverebbe ulteriore conferma nel criterio che l'Autorità stessa avrebbe seguito nei confronti di esercenti autori di violazioni analoghe. Da tali precedenti emergerebbe, infatti, che l'ammontare delle sanzioni irrogate in tali casi non ha superato il 2% del fatturato rilevante.

#### *B. Valutazione delle argomentazioni di Genia*

21. Per comodità espositiva, le argomentazioni di Genia verranno esaminate nel seguente ordine:
  - innanzitutto, il rilievo, di carattere generale e preliminare, relativo alla insussistenza dei presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (A.2);
  - in secondo luogo, le osservazioni svolte su ciascuna delle norme in materia di sicurezza del servizio di distribuzione e di qualità commerciale che si assumono violate (A.1).
22. L'argomentazione di carattere generale, relativa alla determinazione della misura della sanzione mediante l'applicazione di un criterio percentuale in riferimento al

fatturato rilevante, sarà esaminata in sede di valutazione del criterio delle condizioni economiche dell'agente.

23. Le argomentazioni puntuali in ordine alla modesta gravità delle violazioni contestate saranno esaminate in sede di quantificazione della sanzione.

#### *B.1. Sui presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria*

24. Non può essere condiviso l'argomento secondo cui, in mancanza di pregiudizio alla sicurezza del servizio di distribuzione del gas, mancherebbero i presupposti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Oggetto degli addebiti, infatti, non è la concreta produzione di un pregiudizio alla sicurezza del servizio di distribuzione, bensì il mancato rispetto, da parte di Genia, di numerose disposizioni in materia di sicurezza. Il fatto che l'inosservanza di tali disposizioni abbia o meno determinato un effettivo pregiudizio è un elemento che rileva solo sotto il profilo della gravità della violazione e, quindi, ai fini della quantificazione della sanzione.
25. Inoltre, le violazioni contestate hanno ad oggetto non soltanto disposizioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione, ma anche disposizioni in materia di qualità commerciale.

#### *B.2. Sulle singole violazioni contestate*

26. Le disposizioni violate sono raggruppabili in quattro tipi, individuati in ragione dell'interesse pubblico tutelato, e segnatamente:
- i) violazione di norme dirette a garantire il controllo di un'efficace odorizzazione del gas distribuito; in tale tipologia rientra la violazione di cui alla lettera a) del paragrafo 1;
  - ii) violazione di norme dirette a garantire il mantenimento in sicurezza ed efficienza delle reti mediante la protezione catodica ed un'adeguata registrazione dei dati impiantistici; in tale tipologia rientrano le violazioni di cui alle lettere b), e) ed f) del paragrafo 1;
  - iii) violazione di norme volte a garantire un sistema efficace ed efficiente di pronto intervento; in tale tipologia rientrano le violazioni di cui alle lettere c), d) e g) del paragrafo 1;
  - iv) violazione di norme dirette a garantire un'adeguata informazione ai clienti finali sui propri diritti ai fini della tutela dei diritti stessi; in tale tipologia rientra la violazione di cui alla lettera h) del paragrafo 1.
27. Si concorda, quindi, con Genia sull'opportunità di raggruppare, in ragione dell'interesse tutelato, le violazioni di cui alle lettere d) e g) del paragrafo 1, come pure quelle di cui alle lettere e) ed f) del medesimo paragrafo.
28. Per esigenze di comodità espositiva, le argomentazioni svolte dalla società verranno comunque valutate in relazione a ciascuna delle norme di cui si assume la violazione.

##### *B.2.1. Sulla violazione di norme dirette a garantire il controllo di un'efficace odorizzazione del gas distribuito (comma 28.2 della deliberazione n. 236/00)*

29. La violazione in esame consiste nel mancato rispetto dell'obbligo di effettuare, per ogni impianto di distribuzione gestito, un numero minimo di misure del grado di

odorizzazione del gas, e, più precisamente, dell'obbligo di eseguire tali misure almeno due volte l'anno (secondo quanto prescritto dalle linee guida Atig/Cig richiamate dal comma 28.2 della deliberazione n. 236/00). Al riguardo Genia non ha fornito elementi idonei ad escludere la propria responsabilità in quanto si è limitata a dimostrare, di aver affidato l'esecuzione delle misure in questione ad un laboratorio specializzato, i cui rapporti di analisi hanno evidenziato il rispetto, negli anni 2006 e 2007, delle disposizioni sopra citate.

30. Quanto sopra costituisce sostanziale ammissione di non aver adempiuto all'obbligo di misurazione del grado di odorizzazione del gas per il periodo di riferimento della contestazione (2004).
31. Peraltro, la circostanza che Genia, negli anni successivi a quello dell'ispezione, si sia adeguata a tale obbligo, da un lato conferma la commissione dell'illecito ascritto, dall'altro può assumere rilievo solo ai fini della quantificazione della sanzione, sotto il profilo della gravità della violazione.

*B.2.2. Sulla violazione di norme dirette a garantire il mantenimento in sicurezza ed efficienza delle reti mediante la protezione catodica ed un'adeguata registrazione dei dati impiantistici (comma 9.1, lettera b), della deliberazione n. 236/00, e, successivamente, comma 11.1, lettera b), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; commi 30.2, lettera i), e 30.6 del Testo integrato della qualità dei servizi gas)*

32. La violazione in esame si articola in tre distinti profili, ciascuno consistente nel mancato rispetto dei seguenti obblighi:
  - obbligo di servizio di cui al comma 9.1, lettera b), della deliberazione n. 236/00, e al comma 11.1, lettera b), del Testo integrato della qualità dei servizi gas;
  - obbligo di registrare, per ogni impianto di distribuzione, l'avvenuta predisposizione del "Rapporto annuale dello stato elettrico" dell'impianto medesimo (comma 30.2, lettera i), del Testo integrato della qualità dei servizi gas);
  - obbligo di effettuare, per ogni misura del potenziale di protezione catodica della rete in acciaio, la registrazione prescritta dal comma 30.6 del Testo integrato della qualità dei servizi gas.
33. In relazione al primo dei suindicati profili, Genia ha sostenuto che, avendo ommesso di riportare sulla cartografia dell'impianto di distribuzione soltanto alcune informazioni, l'addebito contestato dovrebbe essere valutato di lieve gravità. Inoltre, ha segnalato di essersi pienamente adeguata, dal mese di settembre 2006, all'obbligo di servizio che non aveva rispettato.
34. Entrambe le argomentazioni costituiscono sostanziale ammissione, da parte della società, di non aver ottemperato all'obbligo di servizio in questione per il periodo in contestazione (1 luglio 2001 – 26 luglio 2006). Esse possono, tuttavia, assumere rilievo ai fini della quantificazione della sanzione.
35. In ordine al secondo dei suindicati profili di violazione, Genia ha segnalato che, successivamente all'anno 2005, si è attivata per predisporre rapporti annuali dello stato elettrico per ogni impianto di distribuzione, in modo conforme alle prescrizioni dell'Autorità.



36. Anche tale indicazione costituisce sostanziale ammissione di non aver adempiuto all'obbligo di registrazione in questione per il periodo in contestazione (2005) e può assumere rilievo solo ai fini della quantificazione della sanzione.
37. In merito al terzo dei suindicati profili, Genia ha segnalato di essersi adeguata all'obbligo relativo alle misure del potenziale di protezione catodica successivamente all'ispezione. Anche in questo caso, ciò costituisce sostanziale ammissione del mancato rispetto dell'obbligo in questione per il periodo in contestazione (2005) e può assumere rilievo solo ai fini della quantificazione della sanzione.

*B.2.3. Sulla violazione di norme volte a garantire un sistema efficace ed efficiente di pronto intervento (comma 31.3 della deliberazione n. 47/00, e successivamente, comma 26.1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; commi 26.1, lettera f), e 30.8, lettere d) ed e), del Testo integrato della qualità dei servizi gas)*

38. La violazione in esame si articola in tre distinti profili, ciascuno consistente nel mancato rispetto dei seguenti obblighi:
  - i) obbligo di comunicare tempestivamente, in forma scritta, i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e loro variazioni ai venditori operanti sul territorio del distributore (comma 31.3 della deliberazione n. 47/00, e successivamente, comma 26.1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas);
  - ii) obbligo di dotarsi di strumenti, anche informatici, tali da assicurare la registrazione in modo cronologicamente consequenziale ed inalterabile delle chiamate telefoniche per pronto intervento (comma 26.1, lettera f), del Testo integrato della qualità dei servizi gas);
  - iii) obbligo di registrare, per le chiamate di pronto intervento, la data e l'ora di inizio della chiamata telefonica per pronto intervento (comma 30.8, lettera d), del Testo integrato della qualità dei servizi gas), nonché la data e l'ora di arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dal distributore per il pronto intervento (comma 30.8, lettere e), del Testo integrato medesimo).
39. In relazione al primo dei suindicati profili, le argomentazioni addotte da Genia non sono idonee ad escludere la responsabilità della società. Infatti, dal momento che il comma 31.3 della deliberazione n. 47/00, e, successivamente, il comma 26.1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas, prescrivono espressamente che la comunicazione dei recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento ai venditori debba essere effettuata in forma scritta, la mancata adozione di tale forma integra gli estremi della violazione. Il fatto, poi, che la finalità perseguita dalle disposizioni richiamate sia stata comunque raggiunta, può rilevare solo sotto il profilo della gravità della violazione e quindi ai fini della quantificazione della sanzione. Anche il fatto che la società abbia adempiuto correttamente all'obbligo in questione successivamente al periodo in contestazione (1 gennaio 2003 – 26 luglio 2006), assume rilievo solo ai fini della quantificazione della sanzione.
40. In ordine al secondo dei suindicati profili di violazione, la dichiarazione di Genia di essersi adeguata all'obbligo di dotarsi di strumenti per la registrazione delle chiamate telefoniche per pronto intervento, a partire dal mese di gennaio del 2007, costituisce sostanziale ammissione di non aver adempiuto all'obbligo in questione

per il periodo in contestazione (1 gennaio 2005 – 26 luglio 2006) e può assumere rilievo solo ai fini della quantificazione della sanzione.

41. Anche in merito al terzo dei suindicati profili, l'affermazione di Genia di aver provveduto ad adeguarsi all'obbligo di registrazione in questione, a partire dal mese di gennaio del 2006, costituisce sostanziale ammissione di non aver adempiuto all'obbligo stesso per il periodo in contestazione (2005) e può assumere rilievo solo ai fini della quantificazione della sanzione.

*B.2.4. Sulla violazione di norme dirette a garantire un'adeguata informazione ai clienti finali sui propri diritti ai fini della tutela dei diritti stessi (commi 43.2 e 59.7 del Testo integrato della qualità dei servizi gas comma 5.3 della deliberazione n. 152/03)*

42. La violazione in esame si articola in tre distinti profili, ciascuno relativo al mancato rispetto di obblighi di pubblicazione di dati e informazioni sul sito internet del distributore, e precisamente:

- i) obbligo di pubblicazione dei costi di verifica del gruppo di misura per ogni tipologia di utenza (comma 43.2 del Testo integrato della qualità dei servizi gas);
- ii) obbligo di pubblicazione dei dati necessari per la predisposizione su richiesta del cliente del preventivo per l'esecuzione di lavori semplici o complessi (comma 59.7 del Testo integrato della qualità dei servizi gas);
- iii) obbligo di pubblicazione delle informazioni relative alla assicurazione per i clienti finali gas (comma 5.3 della deliberazione n. 152/03).

43. Le argomentazioni svolte da Genia in relazione a ciascuno dei suindicati profili di violazione, non sono idonee ad escludere la responsabilità della società. Infatti, dal momento che le disposizioni che si assumono violate individuano espressamente nella pubblicazione sul sito internet del distributore, il mezzo per rendere conoscibili ai clienti finali i dati e le informazioni in questione, la mancata adozione di tale forma di pubblicità costituisce inosservanza delle disposizioni medesime e integra, dunque, l'illecito contestato. Il fatto, poi, che i dati e le informazioni in questione siano stati oggetto di altre forme di pubblicazione rileva solo sotto il profilo della gravità della violazione e, quindi, ai fini della quantificazione della sanzione. Anche la circostanza che la società abbia adempiuto, successivamente al periodo di riferimento della contestazione, agli obblighi di pubblicazione di che trattasi, assume rilievo solo ai fini della quantificazione della sanzione.

### **Quantificazione della sanzione**

44. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.

45. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione di ogni sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- gravità della violazione;
- opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità dell'agente;

- condizioni economiche dell'agente.
46. Ai fini della quantificazione della relativa sanzione, ognuno dei quattro tipi di violazione prospettati al paragrafo 23 verrà autonomamente valutato alla luce dei sopra citati criteri.

*Violazione di norme dirette a garantire il controllo di un' efficace odorizzazione del gas distribuito (comma 28.2 della deliberazione n. 236/00)*

47. Sotto il profilo della gravità della violazione, Genia ha disatteso una delle previsioni poste a base della disciplina della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, intesa come salvaguardia fisica delle persone e delle cose e costituente fattore essenziale per la qualità tecnica del servizio medesimo. La violazione è particolarmente grave in quanto il mancato adempimento dell'obbligo di effettuare le misure del grado di odorizzazione almeno due volte l'anno può impedire il riscontro del grado di odorizzante presente nel gas distribuito, così mettendo in serio pericolo l'incolumità dei clienti finali, i quali non potrebbero percepire eventuali perdite di gas.
48. Peraltro, nel caso di specie la valutazione della gravità risulta ridimensionata in ragione delle seguenti circostanze:
- le misure di odorizzazione non sono state completamente omesse dalla società, ma sono state effettuate, nell'arco di un anno, solo una volta, anziché due volte;
  - la condotta illecita si è protratta per un periodo di tempo relativamente breve, essendo stata accertata per il solo anno 2004;
  - già prima dell'avvio del presente procedimento, Genia ha affidato l'esecuzione delle misure del grado di odorizzazione del gas ad un laboratorio specializzato, i cui rapporti di analisi hanno evidenziato il rispetto, negli anni 2006 e 2007, della disposizione in esame;
  - non risulta essersi verificato alcun danno in conseguenza dell'illecito.
49. Sotto il profilo dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, si osserva che dalla documentazione acquisita non risultano elementi in tal senso. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, infatti, l'adozione di misure organizzative volte ad ottemperare -per il futuro- alle disposizioni violate, determina la sola cessazione dell'illecito, senza tuttavia rimuovere e/o attenuare le conseguenze dell'illecito medesimo. Pertanto, detto comportamento di Genia non può assumere alcuna rilevanza sotto il profilo in esame. Tuttavia, le azioni intraprese dalla società al fine di ottemperare alle disposizioni dell'Autorità, avendo determinato la cessazione dell'illecito, sono già state valutate ai fini della durata dell'infrazione, dunque, sotto il profilo della gravità.
50. Quanto al criterio della personalità dell'agente, Genia non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità prima dell'avvio del presente procedimento. Inoltre, la società ha ammesso la violazione in esame.
51. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, Genia ha argomentato che l'Autorità, nella quantificazione della sanzione, dovrebbe applicare un criterio percentuale (1% o 2%) in riferimento al fatturato rilevante della società, al fine di evitare che la società stessa si trovi a dover sopportare una sanzione eccessiva rispetto alla propria capacità economica. Al riguardo, occorre precisare che il

criterio delle condizioni economiche dell'agente serve in effetti a valutare la sostenibilità della sanzione da parte del soggetto, nonché a commisurarne l'effetto deterrente. In proposito si rileva che la società ha un fatturato rilevante pari ad euro 1.773.691,00 e che il criterio percentuale invocato dalla società, non essendo previsto da alcuna norma, non può trovare automatica applicazione. Infine, si precisa che, contrariamente a quanto dedotto da Genia, il criterio percentuale non è mai stato seguito dall'Autorità, nemmeno nei casi citati nelle memorie prodotte dalla società: in nessuna delle delibere ivi richiamate, infatti, si fa riferimento al criterio percentuale per la quantificazione della sanzione; viceversa, in tutte le delibere la sanzione è determinata applicando i quattro criteri indicati dall'articolo 11 della legge n. 689/81. Da ultimo si osserva che non può essere condivisa l'argomentazione di Genia in ordine alla pretesa unicità della sanzione da irrogare nel caso di specie. Si rileva, infatti, che le violazioni contestate sono state raggruppate in quattro tipi, individuati in ragione della diversità delle disposizioni violate, dell'interesse tutelato, della condotta e del tempo di commissione degli illeciti. Ciò non consente di procedere ad ulteriori raggruppamenti, né, tanto meno, di considerarli come un unico illecito. Di conseguenza, dovendo corrispondere una sanzione ad ogni tipo di violazione, nella fattispecie dovranno necessariamente essere irrogate quattro sanzioni. Le circostanze addotte da Genia potranno, al più, rilevare sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni.

52. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 34.000,00.

*Violazione di norme dirette a garantire il mantenimento in sicurezza ed efficienza delle reti mediante la protezione catodica ed una adeguata registrazione dei dati impiantistici (comma 9.1, lettera b), della deliberazione n. 236/00, e, successivamente, comma 11.1, lettera b), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; commi 30.2, lettera i), e 30.6 del Testo integrato della qualità dei servizi gas)*

53. Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta di Genia contrasta con disposizioni volte a garantire un efficace controllo, da parte dell'esercente il servizio di distribuzione del gas, della protezione catodica della rete in acciaio che è finalizzata alla prevenzione della corrosione della rete stessa e di conseguenti eventuali dispersioni di gas. Pertanto, la violazione in esame è grave, essendo idonea a pregiudicare la sicurezza della rete. Inoltre, le disposizioni violate sono anche volte ad attivare flussi informativi funzionali al controllo del rispetto dei provvedimenti dell'Autorità, ed in particolare della disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione. La violazione è ulteriormente aggravata dal fatto che la condotta in questione è stata compiuta disattendendo una pluralità di norme e si è protratta per un periodo di circa cinque anni per quanto riguarda l'obbligo di servizio previsto dal comma 9.1, lettera b), della deliberazione n. 236/00 e replicato dal comma 11.1, lettera b), del Testo integrato della qualità dei servizi gas. Tuttavia, nella fattispecie l'illecito è parzialmente ridimensionato in ragione delle seguenti circostanze:

- in ordine al mancato rispetto del comma 9.1, lettera b), della deliberazione n. 236/00, replicato dal comma 11.1, lettera b), del Testo integrato della qualità dei servizi gas, non sono state riportate sulla cartografia solo alcune delle informazioni richieste dalle citate disposizioni; dunque, l'inosservanza delle disposizioni in esame non è integrale;

- per quanto concerne gli obblighi di cui ai commi 30.2, lettera i), e 30.6 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, la durata dell'illecito è relativamente breve (un anno);
  - già prima dell'avvio del presente procedimento, Genia ha ottemperato alle disposizioni violate;
  - di fatto non risulta essersi verificato alcun danno alla rete di distribuzione del gas e all'incolumità fisica dei clienti finali.
54. Sotto il profilo dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, si rinvia al precedente paragrafo 46.
55. Quanto al criterio della personalità dell'agente, si rinvia al precedente paragrafo 47.
56. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rinvia al precedente paragrafo 48.
57. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 40.000,00.

*Violazione di norme volte a garantire un sistema efficace ed efficiente di pronto intervento (comma 31.3 della deliberazione n. 47/00, e successivamente, comma 26.1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; commi 26.1, lettera f), e 30.8, lettere d) ed e), del Testo integrato della qualità dei servizi gas)*

58. La violazione in esame contrasta con disposizioni volte a garantire un sistema efficace ed efficiente di pronto intervento. Più in dettaglio, le norme violate mirano a garantire la corretta gestione, da parte del distributore, del servizio di pronto intervento, nonché ad assicurare al cliente finale l'informazione relativa al recapito di pronto intervento da contattare in caso di necessità.
59. Sotto il profilo della gravità, la violazione è idonea a pregiudicare un interesse di particolare rilievo, quale quello di garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone attraverso un intervento tempestivo ed efficace da parte dell'esercente il servizio di distribuzione. L'illecito in questione è stato commesso disattendendo una pluralità di norme e si è protratto per un periodo di oltre tre anni, per quanto riguarda l'obbligo di cui al comma 31.3 della deliberazione n. 47/00, replicato dal comma 26.1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas, di oltre un anno, per quel che concerne l'obbligo di cui al comma 26.1, lettera f), del Testo integrato medesimo, e di almeno un anno, per quanto riguarda l'obbligo di registrazione di cui al comma 30.8, lettere d) ed e) del Testo integrato. Con riferimento al primo degli obblighi sopra richiamati, la gravità della violazione risulta attenuata dal fatto che la finalità perseguita dalle relative norme sia stata comunque raggiunta. Con riferimento, invece, all'ultimo degli obblighi sopra menzionati, la violazione risulta aggravata, in quanto la sua inosservanza, oltre a ledere l'interesse direttamente tutelato dalle norme violate, produce un duplice, ulteriore, effetto negativo: da un lato, tale inosservanza non consente la verifica del rispetto dell'obbligo di servizio di cui al comma 11.2 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, che impone al distributore di arrivare sul luogo di intervento entro 60 minuti dalla chiamata di pronto intervento per almeno il 90% delle chiamate; dall'altro, essa impedisce la verifica del rispetto del livello generale di cui all'articolo 23 del medesimo Testo integrato, che impone al distributore il rispetto di un livello generale pari al 95% delle chiamate con arrivo sul luogo di pronto intervento entro 60 minuti e dispone il pagamento di una penale pari a 500 euro per ogni intervento mancante al raggiungimento del livello generale stesso. Con riguardo alla cessazione

dell'illecito, Genia ha ottemperato all'obbligo di cui al comma 26.1, lettera f), del Testo integrato medesimo, a partire dal mese di gennaio dell'anno 2007, e all'obbligo di registrazione di cui al comma 30.8, lettere d) ed e) del Testo integrato, a partire dal mese di gennaio dell'anno 2006; dunque, in entrambi i casi, prima dell'avvio del presente procedimento. Per quanto riguarda, invece, l'obbligo di cui al comma 31.3 della deliberazione n. 47/00, replicato dal comma 26.1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas, la società si è adeguata ad esso con decorrenza dal 31 ottobre 2007; quindi, poco più di un mese dopo l'avvio del presente procedimento.

60. Sotto il profilo dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, si rinvia al precedente paragrafo 46.
61. Quanto al criterio della personalità dell'agente, si rinvia al precedente paragrafo 47.
62. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rinvia a quanto indicato in proposito al precedente paragrafo 48.
63. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 50.000,00.

*Violazione di norme dirette a garantire una adeguata informazione ai clienti finali sui propri diritti ai fini della tutela dei diritti stessi (commi 43.2 e 59.7 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, comma 5.3 della deliberazione n. 152/03)*

64. La violazione in esame contrasta con disposizioni volte a tutelare il cliente finale nei confronti dell'esercente il servizio di distribuzione in ordine all'esecuzione di lavori strumentali all'instaurazione di un nuovo rapporto commerciale (allacciamento), ovvero funzionali all'erogazione del servizio nell'ambito di un rapporto già in essere. Più nel dettaglio, le norme violate mirano ad assicurare la predetta tutela al cliente finale sotto il profilo della completezza e della trasparenza delle informazioni necessarie per l'esercizio dei propri diritti.
65. Sotto il profilo della gravità, la violazione è idonea a pregiudicare un interesse di minor rilievo rispetto a quelli lesi dalle tre precedenti violazioni. Tuttavia, la violazione risulta aggravata dal fatto che le esigenze conoscitive del cliente finale sono state lese mediante l'inosservanza di una pluralità di previsioni. Si tratta, in particolare, di obblighi informativi rispettivamente volti a consentire al cliente finale di:

- conoscere i costi verifica del gruppo di misura;
- conoscere i dati necessari per la predisposizione del preventivo per l'esecuzione di lavori semplici o complessi;
- conoscere le informazioni relative alla assicurazione per il clienti finali gas.

Inoltre, la violazione si è protratta per un periodo di oltre un anno per quanto riguarda l'obbligo di cui al comma 43.2 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, e di quasi due anni per quanto riguarda l'obbligo di cui al comma 5.3 della deliberazione n. 152/03. Peraltro, la suddetta gravità risulta in parte attenuata, in quanto:

- i dati e le informazioni in questione sono stati oggetto di pubblicità attraverso strumenti diversi dalla pubblicazione sul sito internet del distributore;
- per quanto concerne l'obbligo di cui al comma 59.7 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, la durata dell'illecito è relativamente breve (circa sette mesi);

- a partire dall'anno 2007, Genia ha adempiuto ai suddetti obblighi di pubblicazione, inserendo sul proprio sito internet i dati e le informazioni richieste;
66. Sotto il profilo dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, si rinvia al precedente paragrafo 46.
  67. Quanto al criterio della personalità dell'agente, rinvia al precedente paragrafo 47.
  68. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rinvia al precedente paragrafo 48.
  69. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 26.000.

## **DELIBERA**

1. si accerta la violazione da parte della società Genia S.p.A. delle seguenti disposizioni: comma 28.2 della deliberazione n. 236/00; comma 9.1, lettera b), della deliberazione n. 236/00; comma 11.1, lettera b), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; comma 31.3 della deliberazione n. 47/00 e, successivamente, comma 26.1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; comma 26.1, lettera f), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; comma 30.2, lettera i), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; comma 30.6 del Testo integrato della qualità dei servizi gas; comma 30.8, lettere d) ed e), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; comma 43.2 del Testo integrato della qualità dei servizi gas; comma 59.7 del Testo integrato della qualità dei servizi gas; comma 5.3 della deliberazione n. 152/03;
2. sono irrogate alla società Genia S.p.A. le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, pari ad un importo complessivo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00):
  - a) euro 34.000,00 (trentaquattromila/00), per aver violato il comma 28.2 della deliberazione n. 236/00;
  - b) euro 40.000,00 (quarantamila/00), per aver violato il comma 9.1, lettera b), della deliberazione n. 236/00 e il comma 11.1, lettera b), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; nonché i commi 30.2, lettera i), e 30.6 del Testo integrato della qualità dei servizi gas;
  - c) euro 50.000,00 (cinquantamila/00), per aver violato il comma 31.3 della deliberazione n. 47/00 e, successivamente, comma 26.1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; nonché i commi 26.1, lettera f), e 30.8, lettere d) ed e), del Testo integrato della qualità dei servizi gas;
  - d) euro 26.000,00 (ventiseimila/00), per aver violato i commi 43.2 e 59.7 del Testo integrato della qualità dei servizi gas; nonché il comma 5.3 della deliberazione n. 152/03;
3. si ordina alla società Genia S.p.A. di pagare le suddette sanzioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

4. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
5. si ordina alla società Genia S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Genia S.p.A., con sede legale in via della Pace, n. 41, 20098 San Giuliano Milanese (MI) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

2 ottobre 2008

Il Presidente Alessandro Ortis